



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/03.03.2009

Approvato con modifiche, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 118/15.12.2009

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e normativa di riferimento

Articolo 2 - Definizioni del servizio

Articolo 3 - Determinazione del contingente

TITOLO II - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi

Articolo 5 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Articolo 6 - Idoneità morale

Articolo 7 - Idoneità professionale

Articolo 7bis - Idoneità finanziaria

Articolo 8 - Forme giuridiche di esercizio del servizio

TITOLO III - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 9 - Previsioni generali

Articolo 10 - Commissione di Concorso

Articolo 11 - Bando di concorso

Articolo 12 - Materie d'esame

Articolo 13 - Presentazione delle domande

Articolo 14 - Titoli valutabili e di preferenza

Articolo 15 - Validità della graduatoria

Articolo 16 - Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni

Articolo 17 - Durata e validità delle autorizzazioni

Articolo 18 - Trasferibilità per atto tra vivi

Articolo 19 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

TITOLO IV - ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 20 - Tariffe

Articolo 21 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

Articolo 22 - Addetti alla guida

Articolo 23 - Obblighi dei conducenti

Articolo 24 - Diritti dei conducenti

Art. 25- Divieti per i conducenti

Articolo 26 - Stazionamento delle autovetture

Articolo 27 - Trasporto con mezzi "speciali"- autorizzazioni in deroga

Articolo 28 - Ferie, assenze, aspettative

Articolo 29 - Qualità del servizio

Articolo 30 - Reclami

TITOLO V - CARATTERISTICHE E CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 31 - Caratteristiche e contrassegni identificativi delle autovetture

Articolo 31bis - Controlli sui veicoli

Articolo 32 - Scorta tecnica e sostituzione delle autovetture

Articolo 33 - Avaria dell'autovettura

TITOLO VI - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34 - Sanzioni

Articolo 35 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 36 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Articolo 37 - Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 38 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

Articolo 39 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Articolo 40 - Norma transitoria

Articolo 41 - Norma finale

CARTA DEI SERVIZI PER I SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura secondo le disposizioni della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22, degli articoli 82, comma 5, lett. b) e 85 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285.

Articolo 2 - Definizioni del servizio

1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente è autoservizio pubblico non di linea con il quale si provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria; l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede o unità locale del vettore oppure dalla rimessa ubicata in territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta con le modalità sopra prescritte e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

Articolo 3 - Determinazione del contingente

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di cinque, in base al provvedimento della Giunta regionale, così come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 22/1996.

2. Non rientrano nel contingente sopraindicato, ai sensi della D.G.R. n. 4125 del 10.11.1998, le eventuali autorizzazioni rilasciate per il trasporto ad uso di terzi effettuato con "mezzi speciali", come individuati al successivo art. 27, che ne disciplina anche le modalità di rilascio in deroga.

3. Il numero delle autorizzazioni rilasciate "in deroga", ai sensi del precedente 2° comma, deve essere ragionevolmente rapportato all'entità degli utenti potenziali nel territorio comunale e comunque non essere superiore al numero di autorizzazioni previste nel contingente comunale.

TITOLO II - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi.

1. L'esercizio del noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

2. Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 40% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Articolo 5 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell'Unione Europea;
- b) idoneità morale di cui all'articolo 6;
- c) idoneità professionale di cui all'articolo 7;
- d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Venezia;
- e) proprietà o disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- f) non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più autorizzazioni all'esercizio del medesimo servizio e rilasciate dallo stesso Comune;
- g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, per eventi connessi al servizio di noleggio, con una copertura doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- h) disporre nel territorio comunale di una rimessa per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura;
- i) idoneità finanziaria di cui all'art. 7 bis.

Articolo 6 - Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della l. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;

c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito.
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; nel caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Articolo 7 - Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/96 - sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la Camera Commercio di Venezia.

Articolo 7 bis - Idoneità finanziaria

1. L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'attività.

2. Il requisito dell'idoneità finanziaria è dimostrato mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a) aziende o istituti di credito;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi.

3. L'attestazione deve fare riferimento ad un importo pari a venticinquemila euro e deve essere aumentato nella misura di duemilacinquecento euro per ciascuna autovettura da adibire al servizio.

4. Nel caso di impresa societaria o di organismo cui è stata conferita autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto dallo stesso.

Articolo 8 - Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'articolo 14 della L.R. n. 22/96.

2. È consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge regionale e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

3. Il conferimento è consentito su presentazione, all'ufficio comunale competente, dei documenti sotto indicati e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

a) denuncia scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato, contenente anche la data di inizio del conferimento e l'espressa dichiarazione di consentire l'esercizio del servizio in capo all'organismo associativo, ferma restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente;

b) certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto pubblico non di linea, o relativa autocertificazione;

c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione, o relativa autocertificazione;

d) copia del contratto registrato con il quale viene conferita l'autorizzazione, comprensivo anche dell'uso dell'autovettura;

e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. L'ufficio comunale competente accerta la regolarità della documentazione prodotta con la denuncia di conferimento, il quale sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto di rientrare in possesso dell'autorizzazione.

5. A tal fine sull'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi della denuncia di cui al precedente comma 3, lett. a), la data di inizio del conferimento ed i dati dell'organismo a favor e del quale è avvenuto il conferimento.

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà ritornare in possesso del socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 9 - Previsioni generali

1. Le autorizzazioni al servizio del noleggio di autovettura con conducente sono rilasciate a seguito di pubblico concorso per titoli ed

esami, a soggetti che possono gestirlo in forma singola o associata ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. Il concorso è indetto dalla Giunta comunale entro 120 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o dal verificarsi, per qualsiasi motivo, della disponibilità di autorizzazioni.

3. Ai fini di concorrere alle spese di espletamento dei concorsi è fissato in euro 25,00 una tassa concorso che ogni concorrente deve versare per la partecipazione al concorso. Tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta comunale con la deliberazione di indizione del concorso prevista al precedente comma 2.

Articolo 10 - Commissione di Concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 9, è costituita apposita Commissione comunale di concorso.

2. La Commissione, di natura tecnica, è composta dal Responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, dal Comandante di Polizia Locale e dal Responsabile del servizio di toponomastica; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale, appositamente incaricato dal Responsabile del servizio.

3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi, fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.

4. Alle sedute della Commissione devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

5. Ogni commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio.

6. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza.

Articolo 11 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;

- d) l'indicazione dei titoli valutabili e dei titoli preferenziali a parità di punteggio;
- e) le materie d'esame;
- f) i criteri di valutazione dei titoli;
- g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
- i) i seguenti punteggi massimi dei titoli e della votazione d'esame:
 - punti 30 per la votazione d'esame;
 - punti 18 per i titoli relativi all'anzianità d'esercizio come impresa, all'anzianità di servizio come conducente, tra essi non cumulabili, all'anzianità di servizio al ruolo dei conducenti, al titolo di studio;
 - punti 2 per età del concorrente sotto i 30 anni o per non essere titolare di altra autorizzazione.

2. Il bando, approvato dal Responsabile del servizio tenuto conto di eventuali indirizzi della Giunta, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito internet dell'Ente nonché trasmesso per la pubblicazione ai comuni limitrofi.

Articolo 12 - Materie d'esame

1. L'esame verterà su una prova nelle materie sotto elencate:
 - a) conoscenza della regolamentazione comunale relative all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente;
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia.
 - c) eventuale conoscenza di lingue straniere.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Articolo 13 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni, in carta legale, devono essere presentate all'Ufficio protocollo, secondo lo schema allegato al bando di concorso, e sottoscritte con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.

Articolo 14 - Titoli valutabili e di preferenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili, previo superamento della prova d'esame:
 - a) l'anzianità di esercizio in qualità di ditta, individuale o societaria, titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di autovettura;

- b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovettura regolarmente adibita al servizio di noleggio con conducente o taxi, purché non coincidente con l'anzianità di cui al punto a);
- c) l'anzianità di servizio al ruolo di conducente;
- d) i titoli di studio.

2. A parità di punteggio, nella valutazione dei titoli e della prova di esame, costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione, essere stato dipendente in qualità di conducente di una impresa di noleggio autovettura con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi e comunque valutato con riferimento al periodo di servizio effettivamente prestato.

3. Nel caso di società, cooperative e consorzi, i titoli di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma, ed il titolo preferenziale di cui al 2° comma, vanno valutati con riferimento alla persona designata a sostenere la prova d'esame.

Articolo 15 - Validità della graduatoria

1. Le graduatorie hanno validità per tre anni dalla data di approvazione.

2. Le autorizzazioni che si rendono disponibili nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie, anche per eventuale ampliamento del contingente comunale, devono essere rilasciate utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Articolo 16 - Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del servizio, concluse le operazioni del concorso, approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione, e provvede, in base alla graduatoria, all'invio della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione agli aventi diritto.

2. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione:

- un'autocertificazione indicante:

a) i dati identificativi dell'autovettura (marca, modello, numero di telaio);

b) i dati identificativi della sede o della rimessa;

c) gli estremi del contratto di assicurazione, come da art. 5, comma 1, lett. g);

- copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.).

3. All'acquisizione di tutta la documentazione, il Responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione indicando i dati identificativi dell'autovettura.

4. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di iniziare il servizio, previa presentazione all'Ufficio comunale competente, di copia della carta di circolazione dell'autovettura destinata al servizio di noleggio ed immatricolata per tale uso.

5. L'ufficio comunale competente provvederà immediatamente ad annotare sull'autorizzazione i dati dell'immatricolazione e consegna il titolo; successivamente provvederà ad acquisire d'ufficio visura camerale del Registro Imprese relativa alla ditta autorizzata all'esercizio del servizio di noleggio.

6. Nel caso l'assegnatario dell'autorizzazione non provveda, entro i termini fissati - salva proroga per comprovati motivi - ad ottemperare a quanto previsto ai precedenti commi, il Responsabile del servizio procederà alla revoca della autorizzazione.

Articolo 17 - Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno durata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio e si intendono automaticamente rinnovate se non vi sono motivi ostativi accertati e comunicati dall'ufficio comunale competente.

2. Per il rinnovo il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali, comprese idonee autocertificazioni.

3. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.

Articolo 18 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto dell'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni, salvo il caso di conferimento di ditta individuale in una società costituita contestualmente al conferimento e di cui sia designato direttore tecnico lo stesso conferente per almeno cinque anni dal conferimento;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente; in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere riconsegnati entro dieci giorni, all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita nello stesso Comune tramite concorso pubblico o trasferimento.

Articolo 19 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita:

a) ad uno degli eredi interessato a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, dichiarando il possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio e documentando la rinuncia degli altri eventuali aventi diritto;

b) ad una persona designata dagli eredi, non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel Ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/1996 - sezione conducenti di autovetture, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;

c) nel caso di eredi minori o privi dei requisiti prescritti, a persona in possesso di tutti i requisiti prescritti, designata dagli stessi (se maggiorenni) o da chi ne esercita la potestà, a sostituirli fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età o all'acquisizione dei requisiti.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare, al competente ufficio comunale, il decesso del titolare, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. Entro sei mesi devono comunque comunicare di quale delle facoltà previste al comma precedente intendono usufruire.

3. Il subentro di cui al precedente comma 1 deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso del dante causa, su richiesta del subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, idoneamente documentati.

4. Qualora gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

TITOLO IV - ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 20 – Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.93.

2. Le varie condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura indicando anche l'ufficio comunale cui indirizzare eventuali reclami.

Articolo 21 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel Ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10, comma 6, della L.R. n. 22/96 - sezione conducenti di autovetture, presso la CCIAA di Venezia, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per un periodo di ferie superiore a trenta giorni consecutivi annui;
- c) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- d) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel Ruolo di cui all'articolo 10 della L.R. 22/96 - sezione conducenti di autovetture, presso la C.C.I.A.A. di Venezia e in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina di legge.

4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi o a due anni per i casi di sostituzione in favore di eredi minori o non in possesso dei requisiti.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare, in carta legale, la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al Ruolo, il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

Articolo 22 - Addetti alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, che svolgono l'attività nella forma di

impresa familiare, possono avvalersi della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente nell'impresa familiare, con esclusione di lavori svolti al di fuori dell'impresa familiare stessa, sia a titolo di lavoro dipendente, che di lavoro autonomo, che di altra attività di impresa.

3. L'azienda dell'impresa familiare fa capo ad un imprenditore, persona fisica. Nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

4. La qualità di collaboratore familiare può essere assunta da una cerchia ben determinata di familiari, e precisamente:

a) il coniuge;

b) i parenti entro il terzo grado, cioè:

in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;

c) gli affini, entro il secondo grado, cioè: suoceri, generi, nuore, cognati.

5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza; pertanto, l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.

6. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, deve presentare, all'ufficio comunale competente, apposita denuncia ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, dichiarando i familiari addetti alla guida, i quali devono essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo di cui all'art. 7 del presente regolamento e corredata dalla seguente documentazione:

a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2/12/1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al D.L. 853/84, convertito con legge 17/2/1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;

b) dichiarazione del collaboratore, resa in conformità alle norme sulla documentazione amministrativa di cui all'art. 47 del 28.12.200, n. 445, con la quale dichiara di prestare il proprio lavoro in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare, di essere regolarmente iscritto all'INPS ed INAIL ed inserito nel libro matricola dell'impresa.

7. I titolari di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, che svolgono l'attività nella forma di impresa

societaria, devono presentare denuncia ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90, dichiarando gli addetti alla guida, i quali devono essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all'art.7 del presente regolamento, essere assunti con stipula di regolare contratto di categoria ed inseriti nel libro matricola dell'impresa.

8. Copia della denuncia di cui ai precedenti commi 6 e 7, con la prova della presentazione al comune, deve essere allegata all'autorizzazione.

Articolo 23 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo,
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- d) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- e) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- f) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- g) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- h) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D.L.vo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- i) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune se titolare;
- l) comunicare eventuali notificazioni relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- m) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione;
- n) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro che comporti la revisione del veicolo o la revisione della patente di guida;
- o) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;

- p) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
- q) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
- r) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune.

Articolo 24 - Diritti dei conducenti

- 1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
 - c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 comma 1 lettera h) del presente regolamento.

Art. 25- Divieti per i conducenti

- 1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:
 - a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - d) fumare e mangiare durante la corsa;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
 - f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
 - g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia;
 - h) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
 - i) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
 - l) trasportare animali di loro proprietà;
 - m) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
 - n) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente;
 - o) stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati;
 - p) mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
 - q) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;

- r) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
- s) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta.

Articolo 26 - Stazionamento delle autovetture

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente a disposizione della clientela deve avvenire all'interno della rimessa indicate in autorizzazione, come previsto all'articolo 5, comma 1, lett. h).

Articolo 27 - Trasporto con mezzi "speciali"- autorizzazioni in deroga.

1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle relative autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alle autovetture.

2. Il Comune, ferma restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente, nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando tali autovetture per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. Le autovetture appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti portatori di handicap, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 24.7.1996 n. 503.

4. Tenuto conto delle esigenze rilevate nel territorio comunale, è possibile rilasciare autorizzazioni in deroga al contingente di cui all'art. 3 ed alle procedure concorsuali di cui all'art. 12 e seguenti, per le seguenti tipologie di autoveicoli:

- a) autoambulanze per trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, tipo b) del D.M. 17.12.1987, n. 553;
- b) autovetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti;
- c) autovetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. Trasporti 31.01.1997.

5. Poiché nei casi di cui ai punti b) e c) del precedente comma, la deroga trova fondamento nell'esigenza di soddisfare i trasporti previsti dal D.M. 31.01.1997, per il rilascio delle relative autorizzazioni, il richiedente deve documentare la necessità di trasportare in ambito comunale la particolare utenza. Tali autorizzazioni hanno validità biennale

e possono essere rinnovate solo previa verifica della persistente necessità di garantire il servizio.

6. Le autorizzazioni medesime devono comunque prevedere, a pena di decadenza, che gli autoveicoli adibiti al servizio siano in possesso delle caratteristiche tecniche previste per la specifica tipologia, da accertarsi da parte della Motorizzazione Civile.

Articolo 28 - Ferie, assenze, aspettative

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a ferie annuali per un periodo massimo di trenta giorni da usufruire anche in periodi frazionati, previo accordo con altri eventuali noleggiatori operanti nel territorio, al fine di non creare pregiudizio al servizio.

2. Ogni cinque anni può essere concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. La preventiva richiesta deve essere motivata e documentata. Al fine del trasferimento dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.

Articolo 29 - Qualità del servizio

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia potranno attivare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema modale predisposto dalla Regione.

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

3. Viene predisposta la "Carta dei Servizi" in conformità all'allegato C alla Deliberazione della Giunta regionale n. 628 del 22.3.2002, al fine di sancire, nel contempo, sia i diritti dell'utente in materia di mobilità non di linea, che i doveri dei soggetti erogatori dei servizi, nonché introdurre forme di monitoraggio della qualità e di tutela dell'utente in caso di disservizio.

Articolo 30 - Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli, su schema predisposto dal Comune.
2. Il Responsabile del servizio entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
3. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

TITOLO V - CARATTERISTICHE E CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 31 - Caratteristiche e contrassegni identificativi delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) essere collaudate in base alla vigente legislazione;
 - b) essere del colore eventualmente determinato dal Comune (diverso dal bianco);
 - c) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione.
 - d) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.92;
 - e) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
 - f) avere idonea agibilità;
 - g) avere un bagagliaio di idonea capacità;
 - h) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente.

Articolo 31 bis - Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, e quindi annualmente, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 31 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.
2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo iniziale o annuale, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal

presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale, di cui al precedente comma 1, a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Sindaco provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.

4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Articolo 32 - Scorta tecnica e sostituzione delle autovetture

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi di noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.

2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

3. L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.

4. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.

5. Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinate a speciale autorizzazione non cedibile a terzi.

6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

Articolo 33 - Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha il diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

TITOLO VI - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34 – Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.

Articolo 35 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.L.vo n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,00 a Euro 206,00 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Articolo 36 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
- d) sostituisce abusivamente altri nel servizio o si fa sostituire abusivamente da altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) non applica le tariffe in vigore;
- h) esercita una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi incompatibile con l'attività di noleggio con conducente.

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

3. Il Responsabile del Servizio, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

5. E' facoltà del Responsabile del Servizio sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 6 del presente regolamento.

6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

7. Il Responsabile del Servizio segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Articolo 37 - Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.

2. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'articolo 19 del presente regolamento;
- c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
- d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
- e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi articoli 18 e 19.

3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

4. La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione.

Articolo 38 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

Articolo 39 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per il servizio di noleggio approvato con delibera di C.C. n.40 del 30/05/1990.

2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Articolo 40 - Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

2. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, rilasciate direttamente a persone giuridiche o ad esse trasferite in conformità a quanto previsto dalla precedente normativa, devono essere trasferite entro il termine di cui sopra a singoli, in possesso dei requisiti necessari e iscritti all'apposito ruolo, salvo facoltà di conferimento delle stesse all'organismo cui essi siano associati per la regolare prosecuzione dell'esercizio; a tale trasferimento non si applica quanto disposto dall'art. 18.

Articolo 41 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia .

CARTA DEI SERVIZI PER I SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

(allegato alla D.G.R. n.628 del 23/03/2002)

SEZIONE I - Principi

Premessa

Il presente documento ha lo scopo di definire le caratteristiche quali-quantitative del servizio di trasporto pubblico non di linea, disponibile nel territorio comunale e di migliorare il rapporto fra utente e soggetti erogatori, sancendo, nel contempo, sia i diritti dell'utente in materia di mobilità urbana non di linea, che i doveri dei soggetti erogatori dei servizi, nonché apprestando forme di monitoraggio della qualità e di tutela dell'utente in caso di disservizio.

Gli operatori - erogatori del servizio, rappresentati dalle organizzazioni di categoria, si adopereranno a sottoscrivere la "carta dei servizi" impegnandosi ad osservare i principi e i doveri in essa sanciti.

Principi

Il trasporto pubblico non di linea nel Comune di Campolongo Maggiore è svolto nel rispetto del generale principio della libertà di circolazione, nonché dei seguenti principi:

egualianza e imparzialità: Il Comune si impegna a garantire l'accessibilità alla mobilità senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni, nonché apprestando progressivamente le iniziative adeguate a tutela dei soggetti anziani e invalidi;

continuità: il Comune si impegna a garantire la continuità e la regolarità dei servizi (fatta eccezione per le interruzioni dovute a causa di forza maggiore): a tale riguardo si dà atto che i servizi oggetto della presente "carta" non sono ricompresi nella nozione di "servizi essenziali" di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 sulla disciplina del diritto di sciopero;

partecipazione: il Comune s'impegna a consultare regolarmente le associazioni degli utenti-consumatori, circa le principali problematiche che riguardano il servizio;

efficienza ed efficacia: il Comune si impegna ad esercitare i propri poteri di direzione, controllo e vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui alla presente "carta" in un'ottica di continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli stessi.

Nella presente carta il "viaggio" effettuato con modalità non di linea è inteso nella sua eccezione più ampia: esso inizia nel momento in cui si manifesta la volontà di spostarsi e termina quando si arriva alla destinazione finale, assieme con i beni che accompagnano il viaggiatore (bagagli).

I servizi di trasporto non di linea sono disciplinati ed erogati sul presupposto della consapevolezza, da parte dei passeggeri, del ruolo attivo che essi stessi svolgono per la buona riuscita del viaggio.

Diritti e doveri del viaggiatore

Al cittadino che fruisce del trasporto pubblico non di linea nel territorio di questo Comune sono riconosciuti i seguenti diritti del viaggiatore:

sicurezza e tranquillità del viaggio

continuità e certezza del servizio

igiene e pulizia degli autoveicoli

riconoscibilità del personale o della ragione sociale dell'impresa mediante: presentazione (o dichiarazione) del numero di licenza alla risposta (nelle comunicazioni telefoniche); esposizione all'interno e/o all'esterno dell'autoveicolo del numero di licenza/autorizzazione (durante il viaggio);

rispondenza tra i servizi acquistati e quelli effettivamente erogati;

rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo

Il cittadino-passeggero ha i seguenti doveri da rispettare:

non insudiciare e non danneggiare l'autoveicolo su cui viaggia

rispettare il divieto di fumare

non tenere comportamenti tali da recare disturbo ad altre persone;

non trasportare oggetti compresi fra quelli classificati nocivi o pericolosi, senza rispettare le limitazioni /indicazioni stabilite dal vettore;

presentarsi puntualmente agli appuntamenti stabiliti con gli autonoleggiatori;

accettare di disporre, in relazione al costo della prestazione, dei mezzi di pagamento, se questo non è stato eseguito anticipatamente o se non si è convenuto di procrastinarlo.

Descrizione dei servizi

Il trasporto pubblico locale non di linea è costituito dal servizio di noleggio con conducente: si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Ai sensi delle norme e del regolamento comunale il corrispettivo è concordato tra l'utenza ed il vettore sulla base di una tariffa chilometrica ricompresa tra un minimo ed un massimo determinati in conformità ai criteri stabiliti dalle norme in vigore.

Il regolamento comunale nonché l'elenco completo degli operatori privati che svolgono i servizi, sono disponibili presso il Comune.

SEZIONE II - Monitoraggio

Premessa

Una finalità prioritaria della presente "carta" è quella di definire gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte dell'utente: perciò il servizio viene scomposto in alcune componenti (fattori di qualità), a ciascuna delle quali è attribuito un indicatore del livello prestazionale. Su queste premesse viene implementato un processo di continuo monitoraggio della qualità "percepita" del servizio: la stessa "qualità promessa" costituisce un obiettivo "dinamico", soggetto ad un miglioramento continuo, teso al raggiungimento di risultati più ambiziosi, seppur compatibili con le potenzialità realisticamente attribuibili al servizio stesso.

Nell'allegata "scheda modale" sono indicati gli standard di qualità promessi, alcuni di questi sono espressi con indicatori quantitativi, altri con indicatori qualitativi, cioè secondo valori non misurabili oggettivamente, ma definibili concettualmente secondo il senso comune dei soggetti controllori (Comune), erogatori (conducenti) e fruitori (passeggeri).

Aspetti relazionali

Un fattore di qualità che il Comune si impegna a monitorare e a disciplinare con particolare attenzione attiene agli aspetti relazionali degli operatori a contatto con l'utenza: a tal fine il Comune vigila affinché gli autoveicoli siano sempre facilmente identificabili dagli utenti attraverso un numero esposto all'esterno e/o all'interno degli autoveicoli stessi (corrispondente al numero dell'autorizzazione).

Il regolamento comunale dispone in merito al decoro esteriore che gli operatori devono osservare nello svolgimento dei servizi stessi e, in particolare, alla correttezza nei modi e nel linguaggio, che devono essere improntati a rispetto e cortesia, in modo da promuovere l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e collaborazione fra gli operatori e i passeggeri.

Modalità di monitoraggio

Per monitorare le prestazioni vengono adottate due modalità di rilevazione:

rilevazione effettuata dagli uffici comunali tramite i dati in loro possesso ed eventualmente anche mediante interviste ai conducenti o a soggetti terzi; questa modalità viene adoperata per raccogliere dati che prescindono dalla percezione dei passeggeri:

fattori di qualità	dati da monitorare
sicurezza del viaggio	incidentalità delle autovetture vetustà delle autovetture dispositivi di sicurezza aggiuntivi
sicurezza personale e patrimoniale del passeggero	n. furti/viaggiatori
regolarità e puntualità del servizio	giorni servizio/anno
pulizia e condizioni igieniche delle autovetture	carrozzerie ed interni abitacoli in ordine
comfort del viaggio	spazio medio a disposizione per passeggero climatizzazione

livello di servizio	possibilità di pagamento con carte di credito e/o bancomat
servizi aggiuntivi a bordo	telefono, fax, computer e collegamento con banche dati a bordo
aspetti relazionali/comunicazioni del conducente	conoscenze lingue straniere

rilevazione della percezione dei restanti fattori di qualità (ivi compresa l'efficacia delle procedure di reclamo) da parte dei passeggeri, mediante distribuzione, raccolta ed elaborazione di questionari, nonché mediante linea telefonica.

A tale scopo i punti di dislocazione ritenuti più accessibili da parte dei passeggeri sono così individuati:

- a bordo delle autovetture (solo prelievo)
- presso gli uffici comunali (prelievo e deposito)

Le linee per i reclami telefonici fanno capo all'ufficio Commercio del Comune: il contenuto delle telefonate viene trascritto su modulistica analoga ai questionari.

Una sintesi dei principali risultati conseguiti in termini di qualità del servizio può essere periodicamente divulgata.

SEZIONE III - Reclami e rimborsi

Procedure di reclamo

Le procedure di reclamo sono improntate a semplicità, informalità e rapidità, il reclamo può essere presentato al Comune con tutte le modalità previste nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", e cioè per iscritto, via fax, telefonicamente e in via orale: in questi ultimi due casi il funzionario che lo riceve ne redige un verbale che viene letto e sottoscritto (eventualmente mediante duplice spedizione postale) dall'utente. Il funzionario ricevente comunica altresì al soggetto reclamante i nominativi del funzionario competente per il procedimento istruttorio e del funzionario competente per l'adozione del provvedimento, nonché i tempi previsti per l'espletamento dell'indagine.

Entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo il funzionario incaricato dell'istruttoria informa l'utente circa lo stato di avanzamento dell'indagine; entro trenta giorni dalla presentazione informa circa gli accertamenti compiuti e l'eventuale provvedimento adottato, ovvero circa i motivi del ritardo nell'adozione di quest'ultimo.

In caso di provvedimento favorevole al soggetto reclamante, il dirigente che lo ha adottato dispone anche, ove ne ricorrano i presupposti, in ordine al ristoro del pregiudizio arrecato; in caso di provvedimento sfavorevole, il funzionario informa circa le modalità di impugnazione del provvedimento stesso.

Modalità di rimborso o ristoro

Le procedure di reclamo e la possibilità di rimborso del pregiudizio patrimoniale subito sono opportunamente pubblicizzate mediante gli stessi questionari posti a disposizione dell'utenza con le modalità illustrate nella sezione seconda. Le situazioni che, una volta acclamate, attribuiscono al passeggero il diritto ad essere rimborsato e/o indennizzato sono:

danneggiamento di bagagli e indumenti indossati dal passeggero (non dipendente da responsabilità di terzi)	risarcimento di Euro 10,00/Kg di merce (comb. disp. art. 6 legge n. 202 del 1954, art. 21 legge n. 450 del 1985, art. 1 DPR n. 201 del 1987), salvo che, prima dell'inizio del trasporto, il passeggero abbia dichiarato un effettivo valore superiore del bagaglio
--	---

I valori monetari sopra indicati, ove non dipendenti da disposizioni di legge, sono aggiornati con periodicità triennale.

SCHEDA MODALE

Fattori di qualità	Indicatori di qualità tipo	indicatori di qualità unità di misura	standard di qualità
Sicurezza del viaggio	incidentalità dei veicoli	n° incidenti/km	rilevazione
	vetustà dei veicoli	% veicoli > 4 anni	rilevazione.
	dispositivi sicurezza aggiuntivi (ABS, estintori, etc.)	% veicoli dotati	rilevazione.
	percezione clienti	% soddisfatti	sondaggio
Sicurezza personale e patrimoniale	entità del fenomeno	% furti/viaggiatori	rilevazione.
	percezione complessiva del livello di sicurezza	% soddisfatti	sondaggio
Pulizia e condizioni igieniche	carrozzeria in ordine	% veicoli/totale	rilevazione
	interni in ordine	% veicoli/totale	rilevazione.
	percezione complessiva del livello di pulizia	% soddisfatti	sondaggio
Confortevolezza del viaggio	spazio medio a disposizione	mq/viaggiatore	rilevazione.
	climatizzazione	% veicoli totale	rilevazione
	percezione complessiva confortevolezza del viaggio	% soddisfatti	sondaggio
Servizi aggiuntivi a bordo	pagamento con carta di credito o bancomat	% veicoli idonei/totale	rilevazione
	Telefono a bordo	% veicoli/totale	rilevazione
	fax e computer a bordo	% veicoli/totale	rilevazione
	percezione complessiva della qualità del servizio	% soddisfatti	sondaggio
Servizi per viaggiatori con handicap	accessibilità a disabili e anziani	% soddisfatti	rilevazione
Servizi per viaggiatori con handicap	accessibilità a disabili e anziani	% soddisfatti	rilevazione
	percezione complessiva del servizio	% soddisfatti	sondaggio
	trasparenza tariffe e supplementi	% veicoli con tariffario multilingue/totale	rilevazione
Informazioni alla clientela	linee telefoniche a disposizione	n° linee	rilevazione
	percezione complessiva esaustività informazioni	% soddisfatti	sondaggio
	percezione presentabilità	% soddisfatti	sondaggio
	percezione riconoscibilità	% soddisfatti	sondaggio
Aspetti relazionali e comportamentali	percezione comportamento	% soddisfatti	sondaggio
	conoscenza lingue straniere	n° autisti poliglotti/tot	rilevazione
	percezione complessiva sul conducente	% soddisfatti	sondaggio
	tempi di attesa al telefono	% < 3 minuti	rilevazione
Livello servizio sportello	tempi di attesa ai posteggi	% < 5 minuti	rilevazione
	percezione complessiva del servizio	% soddisfatti	sondaggio